



Bruxelles, 27.4.2022
COM(2022) 195 final

2022/0138 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa delle cospicue perdite di vite umane, della necessità di concentrarsi sulla difesa del territorio, dell'enorme numero di sfollati e della distruzione della capacità produttiva, come pure dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta alla chiusura dell'accesso al Mar Nero. In questo difficile contesto l'Ucraina ha chiesto all'Unione di agevolare il più possibile le condizioni che consentono al paese di mantenere la sua posizione commerciale rispetto al resto del mondo e di approfondire ulteriormente le sue relazioni commerciali con l'Unione. Tra le misure a tal fine figurano l'agevolazione della logistica terrestre e una maggiore liberalizzazione del mercato. Tali misure aumenterebbero la flessibilità e la certezza per i produttori ucraini.

La Commissione propone pertanto un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le seguenti tre misure di liberalizzazione degli scambi, che dovrebbero applicarsi per un periodo di un anno:

- sospensione temporanea di tutte le tariffe ancora in vigore a norma del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (di seguito "l'accordo di associazione")¹ che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). La sospensione riguarda tre categorie di prodotti:
 - prodotti industriali soggetti all'eliminazione graduale dei dazi entro la fine del 2022;
 - prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d'entrata;
 - prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati soggetti a contingenti tariffari;
- sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; e
- sospensione temporanea dell'applicazione del regime comune applicabile alle importazioni (salvaguardia)² per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

Tali misure temporanee ed eccezionali contribuiranno a sostenere e promuovere gli attuali flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione, che consiste nel creare le condizioni di un rafforzamento delle

¹ L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3), è stato firmato dalle parti in due tempi, a marzo e a giugno 2014. L'accordo di associazione è applicato in via provvisoria e parziale dal 1° novembre 2014. La zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) è applicata in via provvisoria dal 1° gennaio 2016 ed è pienamente in vigore dal 1° settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'UE.

² Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE.

Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dalla presente proposta di regolamento sono adottate nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione, che sancisce, quale elemento essenziale dell'accordo, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza. Nella stessa ottica, le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero subordinate al rispetto degli stessi principi fondamentali di cui all'articolo 2, compresi quelli che prevedono che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.

Le misure di liberalizzazione degli scambi contenute nella presente proposta mirano inoltre a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE.

Si applicano le normali procedure di salvaguardia.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero coerenti con l'attuazione dell'accordo di associazione e in particolare con il titolo IV che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevede che le parti istituiscano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 10 anni che decorre dall'entrata in vigore di tale accordo.

Inoltre nel 2021 l'Ucraina ha chiesto l'attivazione del riesame a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo al fine di valutare la possibilità di accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali tra l'Ucraina e l'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'Unione europea ha condannato fermamente l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e ha adottato misure senza precedenti per sostenere il paese in questo contesto eccezionale, dall'assistenza finanziaria, compresa l'assistenza macrofinanziaria di emergenza, alla fornitura di attrezzature militari. Il regolamento proposto rispetterebbe pertanto l'obbligo dell'Unione, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, TUE, di assicurare coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna, nonché l'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che la politica commerciale comune sia condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria per attuare la politica commerciale comune e conseguire l'obiettivo di sostenere l'Ucraina nelle sue attuali difficoltà economiche, anche nel settore degli scambi con l'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, che prevede misure di politica commerciale comune.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

In considerazione della situazione di emergenza dell'Ucraina, è importante che il regolamento entri in vigore il più presto possibile. Non è stata pertanto effettuata una valutazione d'impatto per la misura in questione. Tuttavia le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione sono state oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commissionata dalla DG Commercio nel 2007, che ha contribuito al processo negoziale relativo alla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'UE e per l'Ucraina.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.

- **Diritti fondamentali**

Le misure rispetterebbero gli stessi principi fondamentali sanciti nell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina. In particolare, l'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.

Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero inoltre conformi alla Carta europea dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo una stima basata sul livello delle importazioni dall'Ucraina nel 2021, l'Unione europea registrerà una perdita di entrate doganali pari a meno di 31 milioni di EUR all'anno, alla quale si aggiunge la perdita di dazi antidumping, stimata a 34,6 milioni di EUR. È molto

probabile che tale cifra sia notevolmente inferiore poiché il conflitto incide sul livello delle importazioni dall'Ucraina. L'impatto sulle risorse proprie dell'UE sarà pertanto molto limitato.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le informazioni online sull'evoluzione degli scambi bilaterali tra UE e Ucraina sono disponibili su siti web dedicati della Commissione europea.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

In considerazione della situazione di emergenza in Ucraina, la misura mira ad aumentare i flussi commerciali relativi a tutte le importazioni dall'Ucraina sospendendo tutte le tariffe e i dazi all'importazione ancora applicati ai prodotti ucraini. Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero concesse sotto forma di soppressione totale dei dazi all'importazione su tutti i prodotti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra² ("l'accordo di associazione"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Il titolo IV dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016³ ed è pienamente in vigore dal 1° settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (3) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza quali elementi essenziali dell'accordo.
- (4) L'articolo 25 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994. A tal fine, l'articolo 29 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi

¹ (...)

² GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

³ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

doganali conformemente alle tabelle di cui all'accordo di associazione e prevede la possibilità di accelerare ed estendere tale soppressione. L'articolo 48 dell'accordo di associazione stabilisce che l'interesse pubblico deve essere preso in considerazione prima di applicare misure antidumping tra le parti.

- (5) L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, anche a causa della distruzione della capacità produttiva e dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta alla chiusura dell'accesso al Mar Nero. Per attenuare l'impatto economico negativo dell'aggressione è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e l'Ucraina al fine di fornire un sostegno rapido alle autorità e alla popolazione ucraine in queste circostanze eccezionali. È pertanto opportuno e necessario stimolare i flussi commerciali e concedere concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e l'Ucraina.
- (6) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione assicura coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune è condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (7) Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la soppressione totale dei dazi all'importazione ("dazi doganali preferenziali") sulle importazioni di prodotti industriali dall'Ucraina; ii) la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; iii) la sospensione dei contingenti a dazio zero e la soppressione totale dei dazi all'importazione; iv) in deroga all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina effettuate durante l'applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento; e v) la sospensione temporanea dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Con tali misure l'Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell'Ucraina e dei suoi operatori economici interessati.
- (8) Al fine di prevenire frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione dell'Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, ai sensi di tale accordo.

⁴ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁵ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

- (9) L'Ucraina dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico. Nel caso in cui l'Ucraina non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento.
- (10) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali delle relazioni con l'Ucraina disciplinate da tale accordo. Inoltre l'articolo 3 dell'accordo di associazione fa riferimento allo Stato di diritto, al buon governo, alla lotta alla corruzione e contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, alla promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace, che sono essenziali per il rafforzamento delle relazioni tra le parti. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento nel caso in cui l'Ucraina non rispetti i principi generali dell'accordo di associazione, analogamente ad altri accordi di associazione conclusi dall'Unione.
- (11) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali di cui al considerando 7, punto i), ii) o iii), e di introdurre misure correttive nei casi in cui le importazioni di cui al presente regolamento possano incidere gravemente sui produttori dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (12) Previa indagine della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di reintrodurre i dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell'accordo di associazione per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che creano o rischiano di creare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
- (13) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
- (14) Alla luce della situazione di emergenza in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe prevedere una disposizione transitoria appropriata ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

1. I dazi doganali preferenziali all'importazione nell'Unione di taluni prodotti industriali originari dell'Ucraina, soggetti all'eliminazione graduale in un periodo di sette anni conformemente all'allegato I-A dell'accordo di associazione, sono fissati a zero.
2. L'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell'allegato I-A dell'accordo di associazione. A tali prodotti non si applicano dazi doganali.
3. Tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale.
4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina effettuate durante l'applicazione del presente regolamento non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento.
5. L'applicazione del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono soggetti alle seguenti condizioni:

- a) il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all'accordo di associazione;
- b) l'astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico;
- c) il rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea

1. La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Ucraina sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Clausola di salvaguardia

1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell'accordo di associazione possono essere ripristinati in qualsiasi momento.
2. La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell'Unione dei prodotti sottoposti alle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
3. La Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole:
 - a) su richiesta di uno Stato membro,
 - b) su richiesta di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto dell'industria dell'Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, o
 - c) di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova prima facie sufficienti che attestino le gravi difficoltà di cui al paragrafo 1.

Ai fini del presente articolo, per "quota rilevante" si intendono i produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno o opposizione alla richiesta e che rappresenta non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione.

4. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.
5. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con l'Ucraina o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di tale assistenza da parte di funzionari.
6. Nel considerare l'esistenza delle gravi difficoltà di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi relativi ai produttori dell'Unione, nella misura in cui siano disponibili informazioni:
 - a) quota di mercato,
 - b) produzione
 - c) scorte,
 - d) capacità di produzione,
 - e) utilizzo degli impianti,

- f) occupazione,
 - g) importazioni,
 - h) prezzi.
7. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In circostanze eccezionali la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può prorogare tale periodo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
8. Entro tre mesi dal termine dell'indagine, la Commissione adotta una decisione in merito alla reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell'accordo di associazione mediante un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.
- I dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell'accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Qualora dalla constatazione definitiva dei fatti risulti che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta e il procedimento secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
9. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, può applicare le misure preventive necessarie.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono rese disponibili sul sito web della Commissione.

⁷ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 7

Disposizioni transitorie

3. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 2 o 3, si applicano ai prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in transito dall'Ucraina verso l'Unione o sotto controllo doganale nell'Unione, fatta salva la presentazione di una richiesta in tal senso alle autorità doganali competenti dell'Unione entro sei mesi da tale data.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica fino al [un anno dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente